

# **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI LOCALI DEI DIPARTIMENTI E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE SPECIALI E PER IL LORO UTILIZZO**

## **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento definisce i criteri per l'assegnazione degli spazi e le modalità di accesso ai locali dei dipartimenti e delle strutture didattiche speciali dell'Ateneo.

## **Art. 2 Attribuzione degli spazi ai dipartimenti e alle strutture didattiche speciali**

1. L'attribuzione dei locali e degli spazi dell'Ateneo ai dipartimenti e alle strutture didattiche speciali è definita dal Consiglio di amministrazione, con parere obbligatorio del Senato accademico.  
2. I Consigli di dipartimento e delle strutture didattiche speciali disciplinano l'uso dei locali attribuiti, nel rispetto del presente regolamento.

## **Art. 3 Spazi e attrezzature**

1. I docenti e i professori emeriti appartenenti al dipartimento o alla struttura didattica speciale, i professori a contratto che tengono insegnamenti presso il dipartimento o la struttura didattica speciale per la durata del rapporto, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca che svolgano attività collegata al dipartimento o alla struttura didattica speciale o il cui responsabile sia un docente appartenente al dipartimento o alla struttura didattica speciale, i cultori della materia e gli studenti iscritti ai corsi di studio del dipartimento o della struttura didattica speciale devono avere a disposizione spazi idonei allo svolgimento della propria attività e possono utilizzare le attrezzature della struttura per l'esercizio di attività di ricerca scientifica o di studio.  
2. I dipartimenti e le strutture didattiche speciali definiscono criteri per l'utilizzazione degli spazi per le diverse destinazioni di cui al presente regolamento con l'obiettivo di garantire la migliore organizzazione delle proprie attività didattiche e di ricerca, nonché per assicurare una adeguata assegnazione ai soggetti di cui al comma precedente.  
3. I dipartimenti e le strutture didattiche speciali, compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, possono individuare spazi destinati a docenti cessati dal servizio e a docenti e studiosi ospiti della struttura, da assegnare alle condizioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.

## **Art. 4 Locali adibiti a studi**

1. Il Consiglio di dipartimento o della struttura didattica speciale, sulla base di criteri predeterminati, assegna ai docenti e ai professori emeriti appartenenti al dipartimento o alla struttura didattica speciale i locali adibiti a studi.  
2. I locali adibiti a studio sono ad uso esclusivo dell'assegnatario o degli assegnatari e sono dotati di chiave di accesso.  
3. Ai soggetti di cui al precedente comma 1 sono assegnate anche le chiavi dei locali della struttura necessarie per accedere, dall'esterno, ai propri studi.

## **Art. 5**

### **Locali adibiti a uffici amministrativi**

1. I locali adibiti a uffici amministrativi sono a uso esclusivo del personale tecnico-amministrativo assegnatario e sono dotati di chiave di accesso.

## **Art. 6**

### **Locali dedicati a laboratori**

1. I laboratori sono dedicati a specifiche attività sperimentali o di applicazione pratica, definite nel rispetto della legislazione sulla sicurezza. Il Consiglio di dipartimento o della struttura didattica speciale individua una o più persone di riferimento responsabili delle attività svolte e della relativa sicurezza.

## **Art. 7**

### **Personale cessato dal servizio o dal rapporto**

1. I docenti afferenti al dipartimento o alla struttura didattica speciale, i professori a contratto che tengono insegnamenti presso il dipartimento o la struttura didattica speciale, il personale tecnico-amministrativo impiegato presso il dipartimento o la struttura didattica speciale, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca che svolgano attività collegata al dipartimento o alla struttura didattica speciale o il cui responsabile sia un docente appartenente al dipartimento o alla struttura didattica speciale, entro i tre mesi successivi alla data di cessazione dal servizio o dal rapporto, devono rendere libero lo spazio loro assegnato.

2. I docenti cessati dal servizio, che continuino a collaborare ad attività di ricerca del dipartimento, possono essere autorizzati, con motivata deliberazione del Consiglio di dipartimento o della struttura didattica speciale, annualmente e per un massimo di cinque anni, ad utilizzare locali e attrezzature della struttura, preventivamente individuati secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Il dipartimento o la struttura didattica speciale, in relazione alle richieste e alla disponibilità degli spazi riservati ai docenti cessati dal servizio, individuerà le modalità di utilizzazione di tali spazi idonee a garantire la maggior soddisfazione possibile delle richieste.

## **Art. 8**

### **Ospiti**

1. Ai docenti e agli studiosi di altre strutture o di altri atenei, enti e istituzioni, ospiti del dipartimento o della struttura didattica speciale per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca può essere assegnato dal Consiglio di dipartimento o della struttura didattica speciale, su proposta del direttore o del presidente, uno spazio idoneo allo svolgimento della propria attività durante il soggiorno di studio e ricerca, definendo, altresì, il limite temporale di permanenza nella durata massima di un anno, nell'ambito degli spazi preventivamente individuati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento.

2. Il dipartimento o la struttura didattica speciale, in relazione alle richieste e alla disponibilità degli spazi riservati agli ospiti, individuerà le modalità di utilizzazione di tali spazi idonee a garantire la maggior soddisfazione possibile delle richieste.

## **Art. 9**

### **Orari di apertura**

1. L'orario di apertura dei locali è stabilito dal Consiglio di dipartimento o della struttura didattica speciale, su proposta del direttore o del presidente.

2. Al di fuori dell'orario di apertura, l'accesso può essere autorizzato dal direttore o dal presidente soltanto per esigenze legate all'attività di ricerca o, comunque, alla realizzazione di attività istituzionali della struttura (ad es. seminari, convegni, laboratori didattici, riunioni).
3. Il personale tecnico-amministrativo ha accesso ai locali della struttura in base al proprio orario di servizio, definito secondo la normativa vigente.

### **Art. 10** **Copertura assicurativa**

1. La copertura assicurativa dei soggetti che hanno accesso ai locali della struttura di cui all'articolo 3 e all'art. 8 del presente regolamento è regolata dalla normativa vigente in materia ed è garantita per mezzo delle forme di assicurazione obbligatoria o di appositi contratti di assicurazione stipulati dall'Ateneo, per il tramite dell'Area competente.
2. I docenti cessati dal servizio, di cui all'art. 7 del presente regolamento, e coloro che sono autorizzati ad utilizzare locali e attrezzature della struttura, e non rientrano nella disposizione di cui al precedente comma 1, hanno l'obbligo di stipulare, a proprie spese e cura, una polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi. Copia della polizza deve essere consegnata al direttore del dipartimento o al presidente della struttura didattica speciale.

### **Art. 11** **Norma finale**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito web di Ateneo.
2. Coloro che abbiano l'obbligo di stipulare, al fine di accedere ai locali del dipartimento o della struttura didattica speciale, l'assicurazione di cui al precedente art. 10 devono provvedervi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro dieci giorni dalla insorgenza della qualifica che renda possibile, ai sensi del presente regolamento, l'accesso ai locali della struttura.